REGOLAMENTO (CE) N. 1606/95 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (²), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio prevede, all'articolo 6, un regime di esenzione dei dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie di un quantitativo massimo di 20 000 t di tabacco greggio e semilavorato, destinato alla fabbricazione locale di tabacchi manufatti;

considerando che, ai fini della gestione di tale regime e per praticità amministrativa, è opportuno applicare, ove possibile, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 (3);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2179/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1770/94 (3), prevede le modalità di applicazione di tale misura; che è opportuno stabilire la ripartizione dei prodotti che beneficiano di tale regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2179/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:
 - « Salvo contraria disposizione del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 2 e da 4 a 16 del regolamento (CE) n. 2790/94.
- L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

^(*) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (*) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (*) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23. (*) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18. (*) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 79. (*) GU n. L 184 del 20. 7. 1994, pag. 1.